



COMUNE DI GAIRO

**REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA
BARRACELLARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 17.03.2021

Indice

- ART. 1 Costituzione e ordinamento della Compagnia Barracellare
- ART. 2 Competenza territoriale della Compagnia Barracellare
- ART. 3 Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare
- ART. 3 bis Funzioni di Protezione Civile da parte della Compagnia Barracellare
- ART. 4 Durata della Compagnia Barracellare
- ART. 5 Composizione
- ART. 6 Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
- ART. 7 Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare (art. 12 e 13 L.R. 25/88)
- ART. 8 Capitano della Compagnia Barracellare
- ART. 9 Immissione in servizio
- ART. 10 Nomina e funzione del Segretario
- ART. 11 Contabilità e amministrazione
- ART. 12 Controllo sulla gestione contabile e amministrativa
- ART. 13 Entrate della Compagnia Barracellare
- ART. 14 Ripartizione degli utili della Compagnia Barracellare
- ART. 15 Controversie
- ART. 16 Doveri dei barracelli e svolgimento del servizio
- ART. 17 Infrazioni e sanzioni disciplinari
- ART. 18 Sospensione cautelare
- ART. 19 Provvedimento disciplinari per il Capitano
- ART. 20 Scioglimento della Compagnia Barracellare
- ART. 21 Attività di collaborazione nella campagna antincendio
- ART. 22 Assicurazione, denuncia e custodia dei beni
- ART. 23 Premi di assicurazione
- ART. 24 Responsabilità della Compagnia
- ART. 25 Accertamento violazioni di norme
- ART. 26 Infrazioni e sanzioni amministrative. Furti e danneggiamenti
- ART. 27 Bestiame tenturato
- ART. 28 Tariffe e i compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati
- ART. 29 Risarcimenti per furti e danneggiamenti
- ART. 30 Perizia dei danni
- ART. 31 Requisiti degli arbitri
- ART. 32 Nuovi ingressi
- ART. 33 Rinvio
- ART. 34 Invio agli Organi competenti
- ART. 35 Entrata in vigore
- ART. 36 Abrogazione precedente regolamento

ART. 1 - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

E' costituita, nel Comune di Gairo, una Compagnia Barracellare organizzata, con sede legale nel comune di Gairo (OG) in via della Libertà n° 7, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 15.07.1988 n. 25 e sottoposta alla osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

La costituzione della Compagnia Barracellare e il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio di volontariato. Il comune di Gairo garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla Compagnia Barracellare, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs 11 aprile 2006 n.198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246).

La compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso tra il primo giorno di ottobre e il 31 dicembre.

ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Gairo.

Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza , nei casi previsti dagli articoli 3, 5, 10 e 30 della L.R. n. 25/1988.

ART. 3 - FUNZIONI ORDINARIE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L. R. 15.07.1998, n. 25 .

In particolare deve:

- salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- collaborare, su loro richiesta, con gli organi con autorità istituzionalmente preposte al servizio di: protezione civile;
prevenzione e repressione del furto dell'abigeato;
prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalle normative vigenti in materia di controllo degli scarichi di rifiuti siano essi civili e industriali, tossici e nocivi, e di abbandono dei rifiuti su area pubblica (Decreto Legislativo 22/97 "Decreto Ronchi").
- cooperare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
vigilanza e prevenzione ambientale;
salvaguardia del patrimonio idrico, con particolar riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
caccia e pesca;

prevenzione e repressione degli incendi;

salvaguardia del patrimonio e i beni pubblici e privati siti fuori dalla cinta urbane e all'interno della stessa, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;

tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione Comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente.

La compagnia è chiamata quindi a:

- interagire con la Polizia Municipale in occasione di Sagre, Feste tradizionali del paese, Processioni e Funzioni religiose e non religiose che comportino l'occupazione e/o il passaggio e/o la vicinanza con la viabilità stradale Statale, Provinciale e Comunale o Piazze/Vie Urbane pubbliche per contribuire a salvaguardare l'incolumità degli utenti che partecipano e collaborano all'evento;
- collaborare nella vigilanza ed osservanza delle Ordinanze emesse dal Sindaco specie se hanno carattere di urgenza (sotterramento carcasse, animali nel centro abitato, ecc), antincendio (far rispettare le ordinanze del Sindaco per la pulizia terreni agrari adiacenti alla viabilità rurale, pertinenze di civili abitazioni non ripulite da erbe infestanti etc);
- vigilare affinché, specie nei centri abitati, vengono rispettate le norme di igiene e decoro degli ambienti, specie nei luoghi pubblici come parchi, piazze, aree dedicate alla pratica di sport e in generale in tutte le pertinenze di pubblica utilità;
- contrastare il pascolo abusivo e la mancata custodia di animali che possano arrecare danni dal punto di vista igienico e del decoro specie nei centri abitati e nelle immediate vicinanze.

Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

I componenti delle Compagnie Barracellari, oltre le attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità e comunicare tempestivamente agli Organi di Polizia giudiziaria, l'accertamento di eventuali reati dei quali siano venuti a conoscenza in ragione dei loro compiti e nell'ambito delle loro competenze.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i Regolamenti comunali di competenza nelle materia sopraccitate (es. piano di Protezione Civile Comunale).

Nell'espletare i suddetti compiti, dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

La Compagnia sorveglia, con apposite ronde, di giorno e di notte, il territorio comunale, dividendosi normalmente in pattuglie.

La Compagnia Barracellare può stipulare sia col Comune che con i privati, vari tipi di CONVENZIONE ai sensi del comma 4 art.2 L.R. 25/88. Tali convenzioni saranno stipulate volta per volta tra le parti interessate secondo le esigenze tecnico-operative richieste il corretto svolgimento del servizio.

Alla Compagnia Barracellare potranno essere affidati dal Comune, in via eccezionale e temporanea, anche la salvaguardia di beni immobili pubblici ubicati all'interno dei centri urbani ed extra urbani.

Le convenzioni di cui sopra, se riguardano il Comune, verranno stipulate previa approvazione di un atto di Giunta Municipale e stipula di contratto di assicurazione a cura della Compagnia Barracellare.

La Compagnia risponde direttamente degli infortuni e degli eventuali danni che, per effetto dell'attuazione delle convenzioni, pubbliche o private, dovessero subire i suoi componenti o essere arrecati a persone, animali e/o beni pubblici o privati.

La Compagnia solleva il Comune da ogni azione o molestia da parte di terzi che si ponga in relazione alle attività svolte.

ART.3 - BIS

Oltre a collaborare con le autorità istituzionali preposte al servizio di Protezione Civile, la Compagnia Barracellare è parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile e, nel limite dei componenti idonei a tale servizio, rappresenta l'anello operativo dell'organigramma ed opera, nell'immediato, su coordinamento del Sindaco o suo delegato per adempiere ed intervenire in caso di eventi calamitosi qualora il ritorno alla normalità si possa ottenere senza l'intervento di autorità preposte diverse dalla Compagnia Barracellare. Per tutte le altre attività vengono attribuite le funzioni di cui all'articolo 3 di questo regolamento.

ART. 4 - DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare dura in carica tre anni a far data dall'effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/1988 e si intende automaticamente rinnovata per il triennio successivo salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale nel semestre antecedente la scadenza ordinaria.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Consiglio e dalla stessa Compagnia, l'incarico può essere prorogato fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

ART. 5 - COMPOSIZIONE

La Compagnia Barracellare di Gairo attualmente è composta da:

1 Capitano che la rappresenta e ne assume la responsabilità;

2 Ufficiali;

4 Graduati;

9 Agenti;

1 Segretario.

ART. 6 - REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana di entrambi i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver commesso reati contro il patrimonio Comunali o di qualsiasi altro ente pubblico;
- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- essere residente o domiciliato nel comune di Gairo;
- assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, deve dimostrare di saper leggere e scrivere;
- idoneità psico-fisica;
- potersi validamente obbligare;
- certificato di tiro a segno.

Si prescinde dal requisito del titolo di studio qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli ufficiali, oltre ai requisiti di cui al primo punto del presente articolo, devono possedere il seguente requisito:

- riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Gairo;
- possesso della patente di guida di tipo B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo punto del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista e/o abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune cui la Compagnia appartiene.

ART. 7 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE (ART. 12 E 13 L.R. 25/88)

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, la Giunta Comunale provvede a designare il nominativo del Capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano, il quale, di fronte allo stesso Sindaco, dovrà prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispose, d'intesa col Capitano, previa pubblicazione di apposito avviso, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti richiesti, ne delibera la costituzione.

Ai fini dell'individuazione dei nuovi componenti la Compagnia Barracellare, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 6, si terrà conto dei seguenti elementi preferenziali:

- conoscenza del territorio (attestabile attraverso gli anni di residenza nel Comune di Gairo);
- possesso di un titolo di studio (con preferenza per quello più elevato);
- aver fatto parte di una precedente Compagnia Barracellare;
- aver prestato servizio militare nelle forze armate o in qualsivoglia corpo di polizia;
- aver fatto parte di Associazioni di Protezione Civile e/o di soggetti e/o Enti affini con ruoli operativi di vigilanza;
- Essere in possesso di attestazioni, qualifiche e corsi inerenti la Protezione Civile, Primo Soccorso, Antincendio e simili, nonché patentini abilitanti l'utilizzo di apparecchiature utili all'attività della Compagnia (ad esempio droni).

Il Sindaco informerà la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Gli Ufficiali e gli eventuali Graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco o suo delegato, con l'assistenza del Segretario o suo delegato, che redigerà il verbale.

In caso di rinnovo automatico della Compagnia ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25/88 gli stessi conservano il grado, mentre verranno rieletti solo gli Ufficiali o i Graduati dimissionari o rinunciatari al grado o revocati nel corso del triennio precedente.

Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano, sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli votata a scrutinio segreto.

ART. 8 - CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio Barracellare.

In particolare, il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dandone comunicazione al Segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) nel caso in cui l'interessato abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi militari o nelle forze dell'ordine in generale.

Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da oltre dieci anni.

Si privilegerà inoltre chi ha prestato lodevole servizio presso precedenti Compagnie, e chi, il Sindaco e il Consiglio Comunale riterrà possedere maggiore attitudine e capacità ad assolvere i compiti da svolgere.

Il Capitano dispone le ronde, le coordina e ottimizza le squadre affinché siano funzionali ed operative, in caso di necessità, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il Capitano deve vigilare sull'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, è sostituito dall'Ufficiale con funzioni di Vice Capitano, o comunque dall'ufficiale più anziano.

ART. 9 - IMMISSIONE IN SERVIZIO

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura di Nuoro, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 348/1979, il tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio, ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo

decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio Barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

Per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di p.s. il Capitano, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà trasmettere al Sindaco e all'ente di controllo provinciale:

- la certificazione sanitaria aggiornate di ciascun componente, attestante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, di cui al D.M. Sanità 28/04/1998, come previsto per gli appartenenti alla polizia locale in base all'art 6, 3° comma del D.M. n. 145/87 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla Legge Quadro n 65/86 sull'ordinamento della polizia municipale o copia di quella già prodotta in Questura qualora l'interessato sia già titolare di licenza di porto d'armi e abbia già consegnato nell'anno analoga certificazione;
- la documentazione attestante l'iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un centro di tiro a segno a valenza nazionale, come previsto dall'art.1 della legge 287/81. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 25/1988 possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate nello stesso articolo e durano in carica fino al completamento del triennio.

I barracelli non possono dimettersi dalla Compagnia senza un motivo ritenuto valido dal Capitano o dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - NOMINA E FUNZIONE DEL SEGRETARIO

La nomina e le funzioni del Segretario della Compagnia Barracellare sono quelle previste dall'art16 della L.R.25/88.

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia e scelto tra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, o ne rifiutasse la carica, il Segretario può essere designato tra persone esterne.

Al Segretario, che assiste obbligatoriamente alle riunioni della Compagnia redigendone i verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina (delibera della Giunta Comunale) e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia. Il Segretario che dovesse svolgere anche il servizio di ronda, oltre al compenso spettante per le mansioni da Segretario, percepirà anche il compenso per le ore di servizio

effettuato che, sommato al compenso per le mansioni da Segretario, non può essere superiore al compenso percepito dal Capitano.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione (spese postali, acquisto cancelleria, stampati, valori bollati e vari, spese per energia elettrica e qualsiasi altra spesa ritenuta necessaria per l'ordinaria amministrazione), per un importo di € 500,00 (cinquecento).

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

1. verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 a favore del Segretario della Compagnia, che dovrà sempre custodirla;
2. i pagamenti diretti relativi alle suddette spese, verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario; ogni singolo pagamento non potrà superare la somma di € 300,00 (euro trecento);
3. di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia.

Di volta in volta al Segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa.

Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e di uscita.

Il Segretario è tenuto ad osservare un orario di Ufficio che verrà concordato col Capitano e col Sindaco.

Il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

ART. 11 - CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

La gestione finanziaria della Compagnia è documentata con la tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri contabili:

- registro del personale della Compagnia, nel quale dovranno essere indicati giornalmente le pattuglie comandate in servizio e le zone da controllare, le assenze, le infrazioni commesse e le sanzioni pecuniarie ai barracelli;
- registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni e delle autorizzazioni al pascolo;
- registro dei danni;
- registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- registro delle tenture;
- registro giornale cassa.

Prima di essere messi in uso, i registri dovranno essere numerati in ciascun foglio e vidimanti dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta da quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi eseguiti nel semestre e il fondo cassa iniziale.

Una copia del rendiconto verrà trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, un'altra rimane depositata nell'archivio comunale e la terza resta alla segreteria Barracellare.

ART. 12 - CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Ultimata la gestione, il Segretario presenterà al Sindaco i registri e li depositerà nell'Archivio del Comune.

ART. 13 - ENTRATE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite da:

- compensi per la custodia dei beni pubblici;
- diritti di assicurazione;
- utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli art. 44,45,46 e 47 del R.D. 14/07/1898 n° 403;
- contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 14 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Gli utili della gestione verranno ripartiti annualmente fra tutti i componenti la Compagnia, a gestione ultimata, tenendo conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla Compagnia e dell'annessa responsabilità e in relazione al servizio effettivamente prestato da ciascun componente della Compagnia, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo (art. 18 L.R. 25/88).

Della ripartizione degli utili, così come della rendicontazione di tutti i fondi in entrata e in uscita, dovrà essere inviata copia cartacea al Sindaco per conoscenza e una copia sarà resa pubblica e affissa nella bacheca della sede legale della Compagnia, in modo da essere consultabile da ogni membro della Compagnia stessa. Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti la Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Municipale.

Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva gli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al Segretario;

- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio Barracellare.

La ripartizione degli utili, in funzione delle maggiori responsabilità di carica all'interno della Compagnia, viene così suddivisa:

- Capitano 15% a titolo di indennità di carica, oltre alle spettanze per le ronde da lui effettuate;
- Ufficiali 5% a titolo di indennità di carica, oltre alle spettanze per le ronde da lui effettuate;
- Graduati 2% a titolo di indennità di carica, oltre alle spettanze per le ronde da lui effettuate.

La restante parte, va suddivisa ai restanti Barracelli, in misura proporzionale alle ore di ronda effettuate da ciascuno, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. 25/88.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto.

Per i periodi di assenza del Capitano che superino la settimana, al sostituto spetta la percentuale stabilita per il Capitano, calcolata per il periodo in cui ne ha fatto le veci.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 16 - DOVERI DEI BARRACELLI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento il soggetto in questione ha l'obbligo di informare il Capitano che prende nota delle assenze e provvede a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.

I barracelli, in nessun caso, possono assumere aiutanti né farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio devono essere sempre muniti di distintivo e patente, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di Polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

In servizio essi devono sempre tenere un contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici e tenere sempre in ordine e con decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli.

I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti al segreto d'Ufficio secondo quanto previsto dall'articolo 326 del Codice penale.

ART. 17 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia, sono stabilite dall'art. 23 della L.R. 15.7.1988 n. 25.

In particolare, i barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- sanzioni pecuniarie;
- la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria viene fissata in € 50,00 per la prima volta, in € 500,00 in caso di recidive, e dovrà essere versata entro 7 (sette) giorni dalla sua applicazione. Viene inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio e per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione dalla Compagnia è inflitta per grave abuso di autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'Ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno o per comportamenti illeciti non strettamente attinenti l'attività di barracello.

La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

L'importo di queste sanzioni dovrà essere utilizzato per il 50% per acquisto di mezzi e attrezzature e per il restante 50% per integrare l'utile da ripartire fra i barracelli.

ART. 18 - SOSPENSIONE CAUTELARE

I componenti della Compagnia barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se, nei loro confronti, sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il

provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

ART. 19 - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARI PER IL CAPITANO

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 17 può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato.

La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale qualora sussistano i motivi di eccezionale gravità, in caso di inerzia, o per accertata e reiterata impossibilità di regolare il funzionamento della Compagnia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.10.1978 n. 62. Se la disciolta Compagnia non ha provveduto alla regolar resa dei conti prima del decreto di scioglimento, la Giunta Comunale provvede a nominare il Sindaco a "Commissario Liquidatore pro-tempore", per la gestione di tutti rapporti attivi e passivi in capo alla Compagnia, nonché per predisporre l'inventario dei beni in capo alla stessa. Il Sindaco può delegare di tale compito un qualsiasi membro del Consiglio Comunale. L'incarico di cui sopra da parte del Sindaco o suo delegato cessa con l'approvazione del rendiconto finale da parte della Giunta Comunale. In fase di controllo degli atti, se vengono appurati degli illeciti civili o penali, essi rimangono in capo ai responsabili della Compagnia Barracellare appena sciolta.

ART. 21 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELLA CAMPAGNA ANTINCENDIO

La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendio. Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza regionale, attua il programma comunale del quale costituisce un importante nucleo operativo. Cura, inoltre, l'istituzione, nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che devono intervenire nel territorio comunale.

E' compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie.

Essa attua tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio comunale in collaborazione con i comuni limitrofi.

Per lo svolgimento di tale attività la Compagnia potrà beneficiare dei contributi previsti all'art. 30 c. 2 della L.R. n. 25/1988.

ART. 22 - ASSICURAZIONE, DENUNCIA E CUSTODIA DEI BENI

L'assicurazione, la denuncia e la custodia dei beni è facoltativa.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi, relativi al triennio di durata in carica della Compagnia, entro il 31 gennaio, tutti gli interessati ad

assicurare i loro beni, presentano la denuncia per la sorveglianza dei beni da assicurare, che deve essere redatta e firmata in doppio originale, sotto forma di dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 445/2000, uno dei quali, sottoscritto dal Segretario, verrà restituito al denunciante.

Per i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.7.1898 n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare, fatte salve le eccezioni del 4^A comma dell'art. 4 della L.R. 25/1988 e la facoltativa prevista dal c. 6 dell'art. 4 della stessa legge regionale.

In particolare:

- è facoltativa la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della l. n. 799/1967 e i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente;
- possono essere affidati in custodia alla Compagnia, immobili pubblici e privati dietro compenso da stabilire col committente.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario di ufficio.

I beni da assicurare devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

La denuncia dovrà farsi, dai proprietari interessati, per iscritto con l'indicazione del numero di mappa e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.

I proprietari che hanno provveduto ad assicurare i propri beni, sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni, le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

Il Segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

Per coloro che presenteranno la denuncia dopo la scadenza del termine prefissato sarà applicata un soprattassa del dieci per cento.

Sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto a una soprattassa pari al 20% dei diritti dovuti.

E' obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali.

Le seminagioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti, come fave, piselli, patate e simili, sino alla superficie di un'ara si intenderanno comprese nell'assicurazione del fondo. Per superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive voci di tariffa.

E' facoltativa, presso la Compagnia Barracellare, l'assicurazione degli animali non indicati nell'art. 35 del R.D. n. 403/1898.

I proprietari devono pagare i diritti entro il mese di aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse al tasso legale annuo del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

ART. 23 -PREMI DI ASSICURAZIONE

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere è dovuto alla medesima un premio di assicurazione secondo la seguente tabella:

Tariffe (1)	
Per ettaro per vigna	12 euro
Per ettaro per uliveto	12 euro
Per ettaro per orto e frutteto	12 euro
Per ettaro per pascolo	5 euro
Per ettaro per grano, orzo, avena, fave e seminativi in genere	11 euro
Bovini (a capo)	7.5% del valore dichiarato
Equini (a capo)	7.5% del valore dichiarato
Asini (a capo)	7.5% del valore dichiarato
Ovini e caprini (a capo)	7.5% del valore dichiarato
Suini (a capo)	7.5% del valore dichiarato

Per quanto riguarda le superfici, le tariffe previste saranno corrisposte al 50 per cento se l'area non supera i 5.000 (cinquemila) metri quadri.

Gli altri beni, pubblici o privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della predetta legge, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare mediante convenzione stipulata fra le parti interessate.

Per procedere all'assicurazione di detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che si intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla Compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla Compagnia per i servizi resi.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA

Le responsabilità della Compagnia concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia non risponde dei danni e dei furti ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di beni assicurati (prodotti e terreni agricoli, bestiame, etc.) e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui al punto 3 e 4 del terzo comma dell'art.17 della L.R. 25/1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

ART. 25 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DI NORME

Nelle materie di competenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, a procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell' art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n.571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dalla Polizia Municipale secondo le disposizioni della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 26 - INFRAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE. FURTI E DANNEGGIAMENTI

E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa di € 25,00 salvo l'azione penale.

Chi è sorpreso in campagna con attrezzi agricoli, bestiame minuto, legna, frutti o altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- coloro i quali verranno sorpresi a cagionare danni di qualsiasi natura nelle altrui proprietà, incorrendo nella sanzione di € 25,00 oltre il risarcimento danni;
- coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore ma, in tal caso, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di 30,00 € oltre il risarcimento danni;
- chiunque per incuria, durante l'irrigazione dei campi, rende impraticabile o danneggia le strade comunali, vicinali o assimilate è soggetto a sanzione pecuniaria di euro 50,00 oltre il rimborso spese per il ripristino della strada in questione; è soggetto alla stessa sanzione chiunque danneggia il fondo stradale delle strade di pertinenza del comune con macchine o bestiame in genere.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà.

In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 50 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili.

Comunque tutti i fuochi (che, salvo diversa disposizione dovranno essere accesi nelle ore mattutine), dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore o diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate per mancato rispetto di prescrizioni in materia di rischio di incendio boschivo.

In caso di presenza di cani o altri animali, il proprietario di tali animali deve assicurarne la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi limitrofi.

I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 50,00 salvo l'ulteriore e diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle ordinanze emanate in materia.

E' fatto divieto di introdurre bestiame indomito a scopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di € 50,00 salvo l'azione penale.

Il Comune di Gairo rivolge particolare attenzione alla salvaguardia del territorio, specie per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, in aree pubbliche o private.

Per cui la Compagnia Barracellare ha l'obbligo di elevare sanzione a chiunque abbandoni qualsiasi tipo di rifiuto, specie in aree pubbliche o comunque adibite al passeggio, allo svolgimento di attività sportive o di gioco (aree verdi, parchi attrezzati e/o adibiti ad attività sportive, etc). Altresì, incorre nella stessa sanzione, chiunque commetta la stessa infrazione in qualsiasi strada comunale, vicinale o assimilata.

L'ammontare della sanzione è pari a euro 100,00, da elevare fino a euro 500 se lo scarico riguarda rifiuti particolarmente dannosi per l'ambiente o di cui il recupero e lo smaltimento comporti costi elevati, che naturalmente saranno a carico del trasgressore.

A tale sanzione si aggiungono quelle penali previste dalla legge, il cui accertamento spetterà alle forze di polizia prontamente allertate dai barracelli in servizio all'atto dell'accertamento.

ART. 27 - BESTIAME TENTURATO

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo obbligatoriamente e contestualmente i proprietari, sia per il ritiro del bestiame, che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia o al soggetto incaricato della tentura i relativi diritti di cui alla tabella sotto indicata:

Per ogni capo bovino, equino	12,00 euro
Per ogni capo ovino, caprino	6,00 euro
Per ogni capo suino	12,00 euro
Per ogni bovino rude	30,00 euro

Oltre i diritti di tentura sono da aggiungere quelle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Compagnia quali ad es. spese di mantenimento, spese di custodia, eventuale affitto ovile, ecc.

Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti commi.

Il pastore conducente il bestiame nei terreni privati deve, se necessario, fornire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia, che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia ogni trasferimento significativo di bestiame tra zone non contigue.

Il pastore che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria, degli importi seguenti:

€ 1 (uno) a capo - da 1 a 50 capi ovis o caprini,

€ 1,50 a capo - da 51 a 150 capi ovini o caprini

€ 2,00 a capo - da 151 e oltre capi ovini e caprini.

€ 5,00 a capo - da 1 a 10 capi bovini, equini o suini.

€ 5,50 a capo - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;

€ 6,00 a capo - da 21 capi e oltre bovini, equini o suini.

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

Il Segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 23 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate, con l'indicazione della registrazione effettuata.

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato non provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale pari al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART.28 - TARIFFE E I COMPENSI ALLA COMPAGNIA E INDENNITÀ PER GLI ASSICURATI

Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 23.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n.403.

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 7,5% sul valore accertato.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

ART. 29 - RISARCIMENTI PER FURTI E DANNEGGIAMENTI

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'accertamento da parte del danneggiato. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

I proprietari, perché la Compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata.

Nel periziare i danni agli animali si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato, la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore al valore assicurato.

In caso di morte dell'animale, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

In ogni caso di accertamento di danno o di furto nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di n. 10 giorni a partire dal momento dell'accertamento.

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte entro sei mesi dalla stipula dell'Assicurazione.

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'articolo 21 della L.R. n. 25/1988.

ART. 30 - PERIZIA DEI DANNI

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 31- REQUISITI DEGLI ARBITRI

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Gairo;
- essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

All'arbitro spettano le seguenti indennità, che gravano in misura eguale sulle parti:

- per ogni perizia € 35,00;

- per indennità di trasferta, a KM, 1/5 del costo per litro di benzina.

ART. 32 - NUOVI INGRESSI

Sarà possibile inoltrare domanda di accesso alla Compagnia Barracellare, rispondendo ai bandi pubblici annualmente pubblicati dagli uffici comunali preposti, con apposito modulo reperibile nel sito del comune, da compilare e indirizzare al Sindaco del comune di Gairo.

ART. 33 - RINVIO

Per quanto non disposto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, in particolare quanto disposto dalla L.R. 25/88 ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa di volta in volta aggiornate in base alla norme recenti in materia.

ART. 34 - INVIO AGLI ORGANI COMPETENTI

Copia del presente Regolamento, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso Regolamento nell'Albo Pretorio on line del Comune di Gairo

ART.36 - ABROGAZIONE PRECEDENTE REGOLAMENTO

Il precedente Regolamento si intende abrogato in ogni sua parte e perde di efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.